

Regolamento 7 maggio 2008, n.11

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DESIGNAZIONE DEI “CULTORI DELLA MATERIA”

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e le attività svolte dai cultori della materia.

Si intendono “cultori della materia” esperti o studiosi non strutturati nell’Università degli Studi di Messina, con la sola eccezione dei soggetti di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) e d) che abbiano maturato nelle discipline che fanno capo ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentate esperienze ovvero acquisito competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente regolamento, a far parte delle Commissioni di esame di profitto, limitatamente alle discipline stesse. È in ogni caso escluso lo svolgimento da parte dei cultori di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti), fatte salve le attività connesse al proprio ruolo, ove si tratti di personale universitario.

Art. 2

Possono avere riconosciuto il titolo di “cultore della materia” esclusivamente:

- a) i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, i fruitori di assegni di ricerca o di borse di studio e di ricerca, i titolari di master di secondo livello, gli specializzandi;
- b) i soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, conseguito da almeno cinque anni;
- c) i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo munito di laurea magistrale o titolo equivalente;
- d) i lettori di lingua madre straniera e i lettori di scambio.

I soggetti di cui alle lett. b) e c) sono tenuti a documentare l’attività svolta a mezzo di pubblicazioni a stampa edite negli ultimi cinque anni e relative al settore scientifico-disciplinare per il quale è fatta istanza di riconoscimento del titolo di cultore.

Art. 3

La partecipazione alle Commissioni di esami quale “cultore della materia” non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base volontaria e nell’interesse del cultore medesimo, né dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.

Art. 4

La proposta di nomina o di rinnovo quale cultore della materia, motivata in relazione all'esigenza di comporre in modo adeguato le Commissioni d'esame, è deliberata dal Consiglio di Facoltà, su istanza del professore ufficiale della materia, sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e resa esecutiva con decreto del Rettore.

La delibera è corredata a pena d'inammissibilità:

- a) di una previa dichiarazione di disponibilità rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per l'attività volontariamente svolta al fine dell'arricchimento della propria formazione culturale;
- b) dell'indicazione del settore scientifico-disciplinare presso il quale l'attività di cultore è svolta;
- c) di un articolato *curriculum* del soggetto per il quale si fa istanza di nomina quale cultore dal quale risultino le esperienze maturate, le competenze acquisite e le eventuali pubblicazioni prodotte.

Il numero massimo di cultori dei quali ciascuna Facoltà può proporre la nomina non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame.

È confermato il titolo di cultore della materia acquisito in base alla disciplina regolamentare previgente, ferma restando la limitazione numerica di cui al precedente comma, valevole per le nomine o i rinnovi che avranno luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

Il riconoscimento del titolo di "cultore della materia" ha validità triennale e può essere rinnovato, al sussistere delle condizioni e nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento. Il titolo stesso può essere in ogni tempo revocato con decreto rettorale, previa delibera del Senato Accademico, dietro motivata richiesta del Consiglio di Facoltà adottata su proposta del docente responsabile del relativo insegnamento.